

R.D. n. 1889.

14 giugno 1923

Norme per la compilazione del catalogo dei monumenti e delle opere d'interesse storico, archeologico ed artistico.

1. Il catalogo dei monumenti e delle opere d'interesse storico, archeologico e artistico di cui al cap. 117 del bilancio del ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922-1923 è costituito da una raccolta di schede descrittive, che possono essere corredate da riproduzioni fotografiche, da compilarsi in tre esemplari, dei quali uno deve essere consegnato al consegnatario della cosa, uno deve essere conservato dalla soprintendenza competente per materia e per territorio, l'ultimo deve essere conservato presso la Direzione generale delle antichità e belle arti, ufficio del catalogo.

Tutti gli esemplari delle schede descrittive devono essere sottoscritti così dal consegnatario della cosa, come dal Soprintendente o da un funzionario da lui delegato; nelle copie da conservarsi presso gli uffici locali o l'amministrazione centrale dovrà essere indicato il nome del compilatore della scheda.

2. Il ministero della pubblica istruzione provvederà alla pubblicazione del catalogo a mezzo di una serie di volumi illustrati, della compilazione dei quali potrà di volta in volta darsi speciale incarico a persone di riconosciuta competenza, appartenenti o estranei all'amministrazione.

3. Le spese per la compilazione delle schede descrittive, per la pubblicazione del catalogo illustrato, per l'acquisto di fotografie o per la riproduzione fotografica dei monumenti o delle opere di antichità d'arte comprese nel catalogo, per l'acquisto di cataloghi stampati, per la copia di cataloghi o inventari già esistenti e tutte quelle altre che si rendano di volta in volta necessarie per il completamento del catalogo graveranno sul cap.117 del bilancio della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1922-1923 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

4. I funzionari dipendenti dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, incaricati della compilazione delle schede descrittive nei limiti della loro giurisdizione, non potranno ricevere alcun compenso, oltre il rimborso delle spese di viaggio e le indennità di missione ad essi spettanti secondo le norme in vigore.

Gli estranei al personale della Direzione generale incaricati della compilazione delle schede, riceveranno un compenso che sarà di volta in volta determinato, tenendo presenti le particolari circostanze relative alla persona dell'incaricato ed alle condizioni dei luoghi in cui deve svolgersi la sua opera.

5. Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

R.D. 26 agosto 1927, n. 1917 .

Regolamento per la custodia, conservazione e contabilità del materiale artistico, archeologico, bibliografico e scientifico.